

SENT. N. 41/2025
REP. N. 54/2025
CRON. N. 54/2025

n. 51/2025-1 R.G. P.U. L.C. (liquidazione controllata del sovraindebitato)



L.G. N. 15/2025
L.G. N. 16/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Maria Luisa Mingrone **Presidente**

dott. Emmanuele Agostini **Giudice rel.**

dott. Alfonso Scibona **Giudice**

nel procedimento n. 51/2025-1 P.U. L.C. per l'apertura della liquidazione controllata di tipo familiare dei sovraindebitati

OCCHIPINTI Giuseppe (C.F.: CCHGPP67C21D122J), nato a Crotone il 21.3.1967 e ivi residente in Crotone alla via Giovanni Paolo II n. 246
e

RAFFAELE Virginia (C.F.: RFFVGN68L55D122A), nata a Crotone il 15.7.1968 e ivi residente in Crotone alla via Giovanni Paolo II n. 246

Ricorrenti

promosso dai debitori, con l'ausilio dell'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone, in persona del gestore della crisi dott.ssa Maria Giuseppina Iembo (C.F.: MBIMGS72D49C352X), con l'*advisor* legale avv. Paola Bellomo

SENTENZA

rilevato che con ricorso depositato il 24.10.2025 Occhipinti Giuseppe e Raffaele Virginia hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e s.s. C.C.I.;

premesse che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2, C.C.I., deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento



unitario contenuta nel Titolo III C.C.I. (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede, quindi, la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17),

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Crotone *ex art. 27*, commi 2 e 3 C.C.I., poiché i ricorrenti sono residenti nel circondario dell'indicato ufficio giudiziario;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III C.C.I., anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica, consta in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art.272, comma 2, C.C.I.); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto dell'art.39, comma 2, C.C.I., anche in funzione delle



scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, C.C.I.); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), C.C.I.);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art.14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'O.C.C. previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I. nell'ipotesi richiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione; ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dalla liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare costituito dal cespite identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Crotone al Fg. 33, part.lla 136 sub. 6 piano 3 Cat. A/3 Classe 02, attualmente assoggettato a procedura esecutiva immobiliare n. 5/2024 R.G.E.I. (G.E. dott. Alfonso Scibona), e dal residuo, dedotte le spese indispensabili al nucleo familiare, sul reddito mensile netto dei coniugi pari a €2.454,00, con l'esclusione dal patrimonio oggetto di liquidazione dei beni mobili registrati di valore irrisorio (Opel Corsa, immatricolata nel 2001; Saab YS3F immatricolata nel 2005; Fiat Seicento immatricolata nel 2002);

rilevato, che il passivo è stato quantificato in €129.376,62, al netto delle spese di procedura per compensi in prededuzione dell'O.C.C. secondo i criteri di legge, quantificati dall'organismo, al momento della redazione del preventivo, in €11.854,74, e compensi dell'*advisor* legale non già in prededuzione (cfr. infra) bensì in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 per €2.505,62 al lordo degli accessori, ovvero secondo i parametri previsti per il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, cosicché deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, altresì, che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi e dal ricorso stesso i debitori necessitano mensilmente di €1.600,00 al mese (potendo



sottrarsi l'ulteriore importo di €500,00 per il canone di locazione di un immobile solamente dal momento in cui perderanno la disponibilità dell'immobile da liquidarsi), di talché il nominando liquidatore dovrà vigilare affinché ove le entrate mensili superino tale importo debbano per la differenza essere acquisite all'attivo della procedura e a beneficio del ceto creditorio;

considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione della procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I. raffrontato con l'art. 279 C.C.I. in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 (per la liquidazione giudiziale) fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "*tornato in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;



ritenuto che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, co. 5 e 6, C.C.I., la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C.C.I. non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria stessa non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) C.C.I., il gestore designato dall'O.C.C. possa essere nominato liquidatore;

ritenuto, che, a specificazione di quanto già accennato, il credito dell'*advisor* del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso gode unicamente del **privilegio professionale** ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. in quanto non ricompreso nel suddetto art. 6 C.C.I. e non prededucibile nemmeno a tenore del previgente art. 277 C.C.I., sia perché la rubrica *legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori, sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero considerarsi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore medesimo nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata, ben potendo il sovraindebitato presentare personalmente il ricorso con la sola assistenza dell'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 1, C.C.I. (cfr. Trib. Genova, 10 novembre 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Torino, 3 agosto 2023; Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022. Contra, Trib. Pavia, 9 settembre 2022); va considerato che in ogni caso qualsiasi ricostruzione tesa al riconoscimento della prededuzione sulla base del tenore dell'art. 277 C.C.I. si scontra con l'abrogazione della predetta disposizione in base all'art. 41 co. 1 del d.lgs. n. 136/2024;

ribadito che, in ordine al quantum delle spese legali, nel caso di liquidazione controllata occorre applicare la tabella prevista per la liquidazione giudiziale;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nei provvedimenti di apertura (come previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.;

considerato che, nel caso di specie, nell'ambito della procedura esecutiva pendente è preclusa unicamente la liquidazione del compendio staggito, ma – beninteso – salvo, da un lato, che il creditore fondiario non intenda avvalersi



del relativo privilegio processuale previsto dall'art. 41 co. 2 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), in virtù del richiamo operato dall'art. 270 co. 5 all'art. 150 C.C.I. (primo periodo), pertanto proseguendo l'azione esecutiva in corso, e, dall'altro, che il liquidatore non si determini a subentrare nella medesima procedura pendente come rappresentante della massa dei creditori in base al disposto dell'art. 216 co. 10 C.C.I., anch'egli in tal modo proseguendo la procedura esecutiva in corso;

considerato, dunque, per quanto al punto che precede, che l'improseguibilità di cui all'art. 150, richiamato come visto dal co. 5 dell'art. 270 C.C.I., lungi dal tradursi in un'automatica *improcedibilità* o, peggio, *estinzione*, si verifica soltanto nel caso in cui non si dia luogo ad una delle due ipotesi rammentate (prosecuzione dell'esecuzione in corso da parte del creditore fondiario, cfr. Cass. sent. 19 agosto 2024, n. 22914 e subentro, con prosecuzione dell'esecuzione, da parte del liquidatore), con la conseguenza che l'aggiudicazione nell'ambito dell'esecuzione potrà ben avvenire – una volta che sia stato consentito un minimo *spatium deliberandi* al creditore fondiario e al liquidatore – laddove l'uno o l'altro soggetto si determinino alla prosecuzione;

visto l'art. 270 C.C.I.,

P.Q.M.

- 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **OCCHIPINTI Giuseppe (C.F.: CCHGPP67C21D122J)**, nato a Crotone il **21.3.1967** e **RAFFAELE Virginia (C.F.: RFFVGN68L55D122A)**, nata a Crotone il **15.7.1968**, entrambi residenti in Crotone alla via Giovanni Paolo II n. 246;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Emmanuele Agostini;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Maria Giuseppina Iembo, dando atto che entro due giorni questi dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270 co. 3 C.C.I. ed **entro giorni 20 dovrà determinarsi motivatamente, con relazione a questo giudice, a subentrare o meno nella procedura esecutiva pendente n. 5/2024 R.G.E.I., sempre che *medio tempore* tale determinazione non sia stata assunta dal creditore fondiario;**
- 4) Ordina ai debitori il deposito, ove tale documentazione non sia già in atti, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;



- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, dalla domanda di restituzione, di rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.;
- 6) Ordina, entro 10 giorni, la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e indicati nella relazione dell'O.C.C., precisando che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dispone che, nei limiti di durata della liquidazione, indicati in parte motiva, i ricorrenti siano obbligati a versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, che ecceda l'importo mensile di €1.600,00 (€2.100,00 dal momento in cui perderanno la disponibilità dell'immobile da liquidarsi) che rimarrà ai debitori;
- 8) **Dispone che il liquidatore:**
- Curi la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Crotone (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it, nel rispetto del GDPR Privacy, e, dunque, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente - mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo, previo oscuramento, altresì, dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente e delle motivazioni posta alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle indicazioni operative relative alla procedura (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante) e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
 - Curi, nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, che si provveda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
 - Notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.



- (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentate, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari del diritto sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 C.C.I., indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentate, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dal debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provvederà **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato al liquidatore, al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza



- del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c.3 C.C.I.;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I..

Manda alla cancelleria procedure concorsuali per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'O.C.C., nonché per la urgente trasmissione alla cancelleria esecuzioni immobiliari

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio, addì 3/11/2025

Il Presidente est.

Dott.ssa Maria Luisa Mingrone



